

REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1986

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa del manifestarsi dell'afta epizootica in certe regioni di produzione in Italia, la spedizione di suini vivi dall'Italia verso gli altri Stati membri e di carni suine è temporaneamente vietata in conformità della decisione 86/448/CEE della Commissione, del 4 settembre 1986, relativa a talune misure protettive nei riguardi dell'afta epizootica in Italia⁽³⁾;

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni alla libera circolazione, occorre applicare in questa regione misure eccezionali di sostegno del mercato;

considerando che a tal fine è opportuno accordare, per taluni prodotti sensibili provenienti dalla zona contaminata, aiuti all'ammasso privato secondo le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine quali sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 201/85⁽⁵⁾;

considerando che, per limitare i rischi di infezione, è opportuno autorizzare le autorità italiane a designare i luoghi di magazzinaggio;

considerando che, di fronte a tale situazione eccezionale, è opportuno completare tale misura comunitaria autorizzando l'Italia a concedere un aiuto complementare, a carico del bilancio nazionale, il cui importo è fissato da tale Stato membro d'accordo con la Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A datare dal 29 settembre e fino al 31 dicembre 1986 possono essere presentate domande di aiuto all'am-

masso privato nel settore delle carni suine presso l'organismo d'intervento italiano conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali in cui è stata accertata la presenza di afta epizootica e che non sono stati dichiarati esenti da tale malattia e dalle unità sanitarie locali confinanti con le precedenti.

L'aiuto non è concesso ai prodotti provenienti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali in cui sono segnalati casi di afta epizootica da almeno tre mesi e da unità sanitarie locali confinanti con le precedenti.

Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche del limite della zona di contaminazione.

L'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

3. In caso di concessione dell'aiuto comunitario, l'Italia può accordare un aiuto nazionale complementare, il cui importo è fissato da tale Stato membro d'accordo con la Commissione.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto o per prodotti, sono fissati a 5 tonnellate.

Le autorità italiane possono designare i luoghi di magazzinaggio in funzione delle necessità veterinarie.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 29 settembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 259 dell'11. 9. 1986, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

(in ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di				Supplementi o detrazioni	
		2 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse intere o mezzene, presentate senza testa, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, diaframma e midollo spinale, fresche o refrigerate ⁽¹⁾	199	230	261	292	31	1,03
ex 02.01 A III a) 2	Prosciutti, freschi o refrigerati	244	279	314	349	35	1,17
ex 02.01 A III a) 3	Parti anteriori o spalle fresche o refrigerate	244	279	314	349	35	1,17
ex 02.01 A III a) 4	Lombate, con o senza schiena, schiene, fresche o refrigerate ⁽²⁾	244	279	314	349	35	1,17
ex 02.01 A III a) 5	Pancette tali quali o in taglio rettangolare, fresche o refrigerate	109	136	163	190	27	0,90
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	109	136	163	190	27	0,90
ex 02.01 A III a) 6	Tagli corrispondenti a « middles », con o senza cotenna, grasso, osso, freschi o refrigerati ⁽³⁾	182	211	240	269	29	0,97
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Prosciutti, parti anteriori, spalle, con o senza schiena, schiene, disossati, freschi o refrigerati ⁽⁴⁾	244	279	314	349	35	1,17

(¹) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse o mezzene, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(²) Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

(³) La stessa presentazione dei prodotti della sottovoce 02.06 B I a) 2.

(⁴) Le lombate e le schiene di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 6 aa) si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

La quantità minima di 5 tonnellate concerne l'insieme dei prodotti.